"Percorso di formazione per Revisori negli Enti Locali" Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia

La Gestione del Bilancio

Equilibri –Variazioni – Prelevamenti dal fondo di riserva

Dott. Stefano Baldoni

Principio contabile generale n. 15 «principio dell'equilibrio di bilancio»

- L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri
 equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede
 di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi
 delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si
 riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.
- Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

Principio contabile generale n. 15 «principio dell'equilibrio di bilancio»

- Equilibrio finanziario
- Equilibrio economico
- Equilibrio patrimoniale
- Equilibrio preventivo
- Equilibrio concomitante
- Equilibrio successivo

Equilibrio finanziario

- Equilibrio complessivo di competenza (art. 162 del D.Lgs 267/2000)
- Equilibrio di cassa (art. 162 D.Lgs 267/2000)
- Equilibrio corrente (art. 162 D.Lgs 267/2000)
- Equilibrio degli investimenti
- Equilibrio delle partite finanziarie
- Equilibrio delle partite di giro (art. 168 D.Lgs 267/2000)
- Pareggio di bilancio (art. 9 L. 243/2012 e art. 1, comma 463, L. 232/2016)
- Vincoli sul bilancio legati alle spese ed all'indebitamento

- Equilibrio economico-patrimoniale
 - Principio contabile sulla contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al D.Lgs 118/2011)

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO FINANZIARIO COMPLESSIVO
 - Il bilancio di previsione è redatto in equilibrio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione

Totale Titolo I-II-III-IV-V-VI-VII-IX ENTRATA = Totale Titolo I-II-III-IV-V-VII SPESA

 L'equilibrio deve essere garantito per tutto il triennio del bilancio di previsione

Entrate	Spese
Fondo pluriennale vincolato corrente	
Fondo pluriennale vincolato capitale	
Avanzo di amministrazione applicato	Disavanzo di amministrazione
Entrate tributarie	Spese correnti
Entrate da trasferimenti	Spese in conto capitale
Entrate extratributarie	Spese per incremento delle attività finanziarie
Entrate in conto capitale	Spese per rimborso prestiti
Entrate da riduzione di attività finanziarie	Spese per chiusura anticipazioni di tesoreria
Entrate da accensione di prestiti	
Entrate da anticipazione di tesoreria	
Entrate per conto terzi e partite di giro	Spese per conto terzi e partite di giro

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO DI CASSA
 - Il bilancio di previsione è deliberato garantendo un fondo di cassa finale NON negativo
 - Fondo cassa iniziale +
 - Incassi entrate
 - Pagamenti spese =
 - Fondo di cassa finale > = 0
 - L'equilibrio di cassa deve essere garantito il primo esercizio del bilancio

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
 - Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrita'.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

•	FPV ENTRATA CORRENTE	+
•	ENTRATE TITOLO I (TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE, PEREQU	ATIVE)
	+	
•	ENTRATE TITOLO II (TRASFERIMENTI CORRENTI)	+
•	ENTRATE TITOLO III (EXTRATRIBUTARIE)	+
•	ENTRATE TITOLO IV- TIPOLOGIA 2- CATEGORIA 6	
	(CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AL RIMBORS	O PRESTITI
		-
•	SPESE TITOLO I (SPESE CORRENTI)	-
•	SPESE TITOLO II – MACR.4 (ALTRI TRASF.C/CAPITALE)	-
•	RIMBORSO PRESTITI(TITOLO IV) eccetto rimborsi anticipa	ti -
•	SALDO NEGATIVO PARTITE FINANZIARIE	-
•	DISAVANZO AMM.NE ESERCIZIO PRECEDENTE	<u>=</u>
	>= ZERO	

EQUILIBRIO CORRENTE

Entrate	Spese
Fondo pluriennale vincolato corrente	
Fondo pluriennale vincolato capitale	
Avanzo di amministrazione applicato (corrente)	Disavanzo di amministrazione
Entrate tributarie	Spese correnti
Entrate da trasferimenti	Spese in conto capitale Altri trasferimenti in c/capitale
Entrate extratributarie	Spese per incremento delle attività finanziarie
Entrate in conto capitale Contr. per estinzione anticipata mutui	Spese per rimborso prestiti
Entrate da riduzione di attività finanziarie (solo fino a importo spese)	Spese per chiusura anticipazioni di tesoreria
Entrate da accensione di prestiti	
Entrate da anticipazione di tesoreria	
Entrate per conto terzi e partite di giro	Spese per conto terzi e partite di giro

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
 - All'equilibrio di parte corrente concorrono quindi
 - IL SALDO NEGATIVO DELLE PARTITE FINANZIARIE
 - LE ENTRATE CORRENTI DESTINATE PER LEGGE O DAI PRINCIPI CONTABILI AL FINANZIAMENTO DI SPESA DI INVESTIMENTO
 - » ES: proventi sanzioni del codice della strada, proventi imposta pubblicità sugli ascensori,ecc
 - LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE PER LEGGE O IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
 - LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE PER LEGGE O IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI
 - Es: facoltà di utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti,
 - » Per la quota vincolata, se il bilancio è approvato prima del rendiconto (previa approvazione prospetto ris. amm. presunto)
 - » Per la quota accantonata, se il bilancio è approvato prima del rendiconto ma dopo l'approvazione del prospetto concernente il ris. di amm. presunto aggiornato sulla base di un pre-consuntivo
 - » Anche per la quota libera, se il bilancio è approvato dopo il rendiconto (nei limiti dell'art. 187 tuel)
 - Utilizzo dei proventi da permessi di costruire per finanziare:
 - » 100% per manutenzioni ordinarie delle strade, del verde e del 1, c. patrimonio, nonché della progettazione per gli anni 2016-2017 (art. 1, comma 737, L. 208/2015)

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
 - Sono fatte salve le eccezioni di legge o dei principi contabili
 - Utilizzo dei proventi da permessi di costruire per finanziare:
 - » Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso e di rigenerazione, interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, interventi per favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano dal 2018 (art. 1, c. 460, L. 232/2016)
 - Utilizzo delle economie da rinegoziazione dei mutui per le spese correnti fino al 2017 (art. 7, c. 2, D.L. 78/2015-modificato L. 232/2016)

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE: le entrate e le spese NON ricorrenti
 - Nell'ambito delle categorie è data separata indicazione delle entrate non ricorrenti (art. 15 D.Lgs 118/2011)
 - le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
 - Sono entrate ricorrenti: sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - condoni;
 - gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - entrate per eventi calamitosi;

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE: le entrate e le spese NON ricorrenti (principio contabile 4/1)
 - Sono entrate ricorrenti: sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - alienazione di immobilizzazioni;
 - le accensioni di prestiti;
 - i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
 - Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - » le consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - » i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
 - » gli eventi calamitosi,
 - » le sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - » gli investimenti diretti,
 - » i contributi agli investimenti.

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
 - AVANZO DI AMM.NE PER INVESTIMENTI +
 FPV ENTRATA C/CAPITALE +
 ENTRATE TITOLO IV (ENTRATE C/CAPITALE) ENTRATE TITOLO IV TIP. 2 CATEG. 6 (CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER RIMBORSO PRESTITI) +
 SALDO POSITIVO PARTITE FINANZIARIE +
 ENTRATE TITOLO VI (ACCENSIONE MUTUI) SPESE TITOLO II (SPESE C/CAPITALE) +
 SPESE TITOLOII MACR. 4 (ALTRI TRASF C/CAP) =
 ZERO (o < zero se c'è avanzo corrente)

EQUILIBRIO INVESTIMENTI

Entrate	Spese
Fondo pluriennale vincolato corrente	
Fondo pluriennale vincolato capitale	
Avanzo di amministrazione applicato (capitale)	Disavanzo di amministrazione
Entrate tributarie	Spese correnti
Entrate da trasferimenti	Spese in conto capitale Altri trasferimenti in c/capitale
Entrate extratributarie	Spese per incremento delle attività finanziarie
Entrate in conto capitale Contr. per estinzione anticipata mutui	Spese per rimborso prestiti
Entrate da riduzione di attività finanziarie (parte eccedente le spese)	Spese per chiusura anticipazioni di tesoreria
Entrate da accensione di prestiti	
Entrate da anticipazione di tesoreria	
Entrate per conto terzi e partite di giro	Spese per conto terzi e partite di giro

EQUILIBRIO PARTITE FINANZIARIE

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO GESTIONE CREDITI DEBITI
 - ENTRATE TITOLO V TIP. 2 (RISCOSSIONE DI CREDITI A BREVE TERMINE)

+

ENTRATE TITOLO V TIP. 3 (RISCOSSIONE DI CREDITI A LUNGO TERMINE)

+

- ENTRATE TITOLO V TIP. 4 (RIDUZIONE ATT. FIN) -
- SPESE TITOLO III MACROAG. 2 (CONCESSIONE CREDITI A BREVE TERMINE)

_

- SPESE TITOLO III MACROAG. 3 (CONCESSIONE CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE) -
- SPESE TITOLO III MACROAG. 4 (ALTRE SPESE PER <u>INCREMENTO ATT.TA'</u>
 <u>FINANZIARIE) =</u>

positivo, negativo o 0

EQUILIBRIO PARTITE FINANZIARIE

- Art. 162 D.Lgs 267/2000
 - EQUILIBRIO GESTIONE CREDITI DEBITI
 - L'EQUILIBRIO NON E' AUTOMATICAMENTE GARANTITO:

SALDO PARTITE FINANZIARIE

NEGATIVO: da finanziare con le entrate correnti POSITIVO: da destinare

- all'estinzione dei prestiti
- Agli investimenti (saldo positivo della gestione corrente)

EQUILIBRIO SERVIZI PER CONTO TERZI

- EQUILIBRIO SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
 - ENTRATE TITOLO IX (SERVIZI PER CONTO TERZI)
 - SPESE TITOLO VII (SERVIZI CONTO TERZI)

ZERO

Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione e' perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16

(art. 168, c. 2-bis, del D.Lqs 267/2000)

EQUILIBRIO SERVIZI PER CONTO TERZI

EQUILIBRIO SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

- Sono entrate per servizi per conto terzi e partite di giro quelle che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalita' come individuate dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (art. 168 D.Lgs 267/2000)
- Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa (principio contabile all. 4/2)
 - Depositi di terzi presso l'ente
 - Depositi dell'ente presso terzi

EQUILIBRIO SERVIZI PER CONTO TERZI

- EQUILIBRIO SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

- Cassa economale
- Operazioni svolte come capofila, quando l'ente agisce solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti.
- Riscossione di tributi per conto di terzi

- Equilibrio per la L. 243/2012 (art. 9)
 - OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
 - I bilanci dei Comuni si considerano in equilibrio se SIA IN SEDE PREVISIONALE CHE NEL RENDICONTO registrano
 - UN SALDO NON NEGATIVO SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI CASSA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE FINALI
 - » ENTRATE FINALI (TIT. I-II-III-IV-V), escludono quindi le entrate da accensione di presititi (tit. VI), l'anticipazione di tesoreria (tit. VII) e i servizi per conto terzi (tit. IX), l'avanzo applicato
 - » SPESE FINALI (TIT. I-II-III), escludono quindi il rimborso prestiti (tit. IV), il rimborso anticipazione di tesoreria (tit. V) e i servizi per conto terzi (tit- VII)

- Equilibrio per la L. 243/2012 (art. 9)
 - OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
 - » Nel saldo rileva il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE ENTRATA E SPESA ESCLUSO QUELLO DERIVANTE DA INDEBITAMENTO LIMITATAMENTE AGLI ANNI 2017-2019, IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO (VEDI PAREGGIO DI BILANCIO)
 - » Dal 2020 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RILEVA SOLO SE DERIVA DA ENTRATE FINALI (E' ESCLUSO IL FPV DERIVANTE DA INDEBITAMENTO E DALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO)

- OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016
 - Conferma dell'obbligo di conseguimento di un SALDO FINANZIARIO NON NEGATIVO IN TERMINI DI COMPETENZA delle ENTRATE FINALI E DELLE SPESE FINALI
 - INCLUSIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E SPESA nel calcolo del saldo, con esclusione della quota finanziata da indebitamento per il 2017-2019
 - INCLUSIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E SPESA nel calcolo del saldo, purché derivante da entrate finali dal 2020
 - NON RILEVA AI FINI DEL SALDO LA QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CHE FINANZIA IMPEGNI CANCELLATI DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ANNO PRECEDENTE

(Art. 1, comma 463, L. 232/2016)

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETEN ZA ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZ A ANNO n+1 (*)	COMPETEN ZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	0,00	0,00	0,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	0,00	0,00	0,00
11) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
l2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
l3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
l) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	0,00	0,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		0,00	0,00	0,00

- OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016
 - Non rilevano ai fini del calcolo del saldo IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (NON FINANZIATO DA AVANZO), IL FONDO RISCHI CAUSE LEGALI, IL FONDO RISCHI DIVERSI E IL FONDO PER LE PERDITE DELLE PARTECIPATE
 - E' invece rilevante il FONDO DI RISERVA (IN VIA PREVISIONALE)
 - Non rileva il fondo distribuito agli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 433, della L. 232/2016 (ex fondo IMU-TASI)
 - Obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio

(Art. 1, comma 466, L. 232/2016)

- OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016
 - Obbligo di invio della certificazione del rispetto del pareggio di bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo
 - Firmata digitalmente dal Resp. Servizio finanziario, dal Segretario generale e dai revisori
 - Tardivo invio entro il 30/4, con pareggio rispettato
 - Applicazione della sanzione del divieto di assunzione del personale a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi all'invio tardivo
 - Mancato invio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto (30/5)
 - L'organo di revisione economico finanziaria agisce come commissario ad acta e provvede ad assicurare l'adempimento ed a trasmettere la certificazione entro i successivi 30 giorni, pena decadenza dalla carica
 - SE IL PATTO E' RISPETTATO SI APPLICANO LE SANZIONI DEL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI A QUALSIASI TITOLO E DEL TAGLIO DEL 30% DELL'INDENNITA' E DEI GETTONI DEL SINDACO E DEI MEMBRI DELLA GIUNTA IN CARICA AL MOMENTO DELLA VIOLAZIONE

- OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016
 - Blocco delle erogazioni statali nell'esercizio successivo sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta

- OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016
 - SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO
 - RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE NELL'ANNO SUCCESSIVO PARI ALLO SFORAMENTO, RECUPERATA IN QUOTE ANNUALI COSTANTI PER TRE ANNI
 - DIVIETO DI IMPEGNARE LE SPESE CORRENTI IN MISURA SUPERIORE ALL'IMPORTO DEGLI IMPEGNI DELL'ANNO PRECEDENTE RIDOTTI DEL 1%
 - DIVIETO DI CONTRARRE INDEBITAMENTO NELL'ANNO SUCCESSIVO
 - DIVIETO DI ASSUNZIONE NELL'ANNO SUCCESSIVO DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO, INCLUSI CO.CO.CO E INTERINALI E DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI ELUSIVI
 - RIDUZIONE DELL'INDENNITA' E DEI GETTONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA IN CARICA NELL'ESERCIZIO DI VIOLAZIONE, IN MISURA PARI AL 30% NELL'ANNO SUCCESSIVO
 - DIVIETO DI RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PRODUTTIVITA'

- OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016
 - SE LO SFORMANENTO E' INFERIORE AL 3% DEGLI ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE FINALI
 - RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE NELL'ANNO SUCCESSIVO PARI ALLO SFORAMENTO, RECUPERATA IN QUOTE ANNUALI COSTANTI PER TRE ANNI
 - DIVIETO DI IMPEGNARE LE SPESE CORRENTI IN MISURA SUPERIORE ALL'IMPORTO DEGLI IMPEGNI DELL'ANNO PRECEDENTE
 - DIVIETO DI CONTRARRE INDEBITAMENTO NELL'ANNO SUCCESSIVO
 - DIVIETO DI ASSUNZIONE NELL'ANNO SUCCESSIVO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
 - RIDUZIONE DELL'INDENNITA' E DEI GETTONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA IN CARICA NELL'ESERCIZIO DI VIOLAZIONE, IN MISURA PARI AL 10% NELL'ANNO SUCCESSIVO

- OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016
 - PREMI PER IL RISPETTO DEL PAREGGIO
 - ATTRIBUZIONE DI RISORSE PARI AL TAGLIO DEL FSC APPLICATO AI COMUNI INADEMPIENTI
 - SE IL SALDO FINANZIARIO NON E' SUPERATO IN MISURA INFERIORE ALL'1% DEL TOTALE DEGLI ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE FINALI RISPETTO ALL'OBIETTIVO, LA PERCENTUALE DI TURN OVER E' AUMENTATA AL 75% (DAL 25%), SE IL RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE PER CLASSE DEMOGRAFICA DELL'ANNO PRECEDENTE E' INFERIORE A QUELLO STABILITO PER GLI ENTI DEFICITARI DAL MINISTERO
 - CONDIZIONI
 - Rispetto del pareggio nell'anno precedente
 - A valere dal 2018

OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016

- ESCLUSIONI DAL PAREGGIO
 - PATTI NAZIONALI VERTICALI: risorse pari ad € 700 mln per gli investimenti, di cui € 300 mln per l'edilizia scolastica, in termini di spazi finanziari
 - » Solo se si tratta di investimenti finanziati da indebitamento o da avanzo
 - » Solo se gli investimenti non erano compatibili con i vincoli del saldo finanziaria
 - » In caso di mancato utilizzo degli spazi finanziari concessi, nell'anno successivo l'ente non può beneficiare dei patti nazionali

PATTI REGIONALI

» Gli enti possono effettuare spese di investimento con il debito o con l'avanzo di amministrazione in misura eccedente al saldo finanziario solo nell'ambito di intese regionali che garantiscano il rispetto del saldo degli enti della regione e della regione stessa (art. 10,c. 3, L. 243/2012)

- OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IN BASE ALLA L. 232/2016
 - ESCLUSIONI DAL PAREGGIO
 - PATTI NAZIONALI ORIZZONTALI
 - » Le spese di investimento finanziate da debito o da avanzo eccedenti il limite di saldo finanziario e NON soddisfatte dai patti regionali possono soddisfarsi con i patti nazionali, fermo restando il rispetto del saldo nazionale (art. 10,c. 4, L. 243/2012)
 - Le modalità attuative dei patti regionali e del patto nazionale orizzontale sono stabilite da apposito dpcm

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- SALDO FINANZIARIO FORMATO DA ENTRATE ACCERTATE ED ESIGIBILI CHE FINANZIA OBBLIGAZIONI PASSIVE GIA' IMPEGNATE MA IMPUTATE AD FSFRCIZI SUCCESSIVI
 - E' un saldo finanziario che evidenzia risorse che finanziano spese imputate ad esercizi futuri
 - Evidenzia la distanza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'esecuzione della spesa
- IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E' FORMATO DI NORMA DA
 - ENTRATE CORRENTI VINCOLATE
 - ENTRATE **DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**
- E' FORMATO DA ENTRATE NON VINCOLATE SOLO
 - IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO IN SEGUITO A IMPEGNI REIMPUTATI AD ESERCIZI FUTURI IN QUANTO DIVENUTI ESIGIBILI NEGLI STESSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE

SONO ENTRATE CORRENTI VINCOLATE

- Le entrate vincolate sulla base di disposizioni di legge
 - Es quota delle sanzioni del codice della strada
- Le entrate da trasferimenti con specifica destinazione
- Le entrate correnti straordinarie alle quali l'ente abbia formalmente apposto un vincolo di destinazione
 - NB: non è possibile se non si è ripianato tutto il disavanzo di amministrazione nel corso dell'esercizio successivo o se non si coperti tutti i debiti fuori bilancio

ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

- Entrate correnti destinate per legge agli investimenti
- Avanzo corrente
- Alienazione di beni e diritti patrimoniali
- Concessioni di crediti
- Proventi da concessioni edilizie e sanzioni

ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

- Entrate da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri soggetti pubblici o privati
- Avanzo di amministrazione
- Mutui e altre forme di indebitamento

- DI NORMA QUINDI IL FPV E' FORMATO DA ENTRATE VINCOLATE O DA ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI
- IN BILANCIO IL FPV
 - E' ISCRITTO TRA LE ENTRATE: corrisponde alla risorse accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di spese già impegnate in esercizi precedenti ma imputate all'esercizio in corso o ai successivi
 - SOLO 2 VOCI DI ENTRATA (CORRENTE E CAPITALE)
 - E' ISCRITTO TRA LE SPESE: corrisponde alle spese già impegnate ma imputate ad esercizi successivi a quello in corso
 - VI SONO TANTI FPV POTENZIALI PER QUANTE SONO LE SPESE INTERESSATE

- FPV IN SPESA: formato da due componenti
 - SPESE IMPEGNATE IN ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI, FINANZIATE CON FPV IN ENTRATA (risorse anni precedenti)
 - SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO E IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI FINANZIATE CON RISORSE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO
- IL FPV DI ENTRATA E' SEMPRE PARI ALLA SOMMA DEI FPV DI SPESA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
- IL FPV DI SPESA E' SEMPRE RIFERITO A SPESE IMPEGNATE ED IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI ECCETTO
 - QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE PUBBLICHE: è sufficiente che sia impegnata una sola voce del quadro economico dell'opera, DIVERSO DALLA PROGETTAZIONE, per mantenere a FPV l'intero quadro economico (anche se le singole spese NON sono state impegnate nell'esercizio)
 - OPERE PUBBLICHE BANDITE: è sufficiente che sia stata bandita la gara (pubblicazione del bando o invio delle lettere di invito) per consentire di mantenere a FPV l'intera spesa, anche se la spesa del quadro economico non è impegnata ma solo prenotata

- IL FPV DI SPESA E' SEMPRE RIFERITO A SPESE IMPEGNATE ED IMPUTATE AD ESERCIZI SUCCESSIVI ECCETTO
 - ECCEZIONE PER L'ANNO 2017: gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 gennaio 2017, in deroga alle norme precedenti, possono conservare a FPV le somme accantonate nel 2015 destinate ad investimenti non ancora avviati nel 2016, purchè ci sia un progetto esecutivo redatto e validato correllato dal cronoprogramma

• ESEMPIO: finanziamento di un'opera pubblica per 100 mediante alienazione di un terreno per 100. Il terreno è alienato nell'esercizio n, l'opera e' avviata nell'esercizio n ed in base al cronoprogramma sarà realizzata (SAL) per 50 nell'esercizio n e per 50 nell'esercizio n+1. IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO N

Entrate	Importo	Spese	Importo
Alienazione	100	Opera pubblica	50
		FPV	50

• ESERCIZIO N+1

Entrate	Importo	Spese	Importo
FPV	50	Opera pubblica	50

- ESEMPIO: Alla fine dell'esercizio n l'opera NON è stata avviata, mentre il terreno è stato venduto. Le somme accertate NON generano FPV ma confluiscono nell'avanzo vincolato
- ESERCIZIO N (accertamenti e impegni)

Entrate	te Importo Spese		Importo	
Alienazione	100	Opera pubblica	0	
		Avanzo di amm.	100	

• ESERCIZIO N+1

Entrate	Importo	Spese	Importo
Avanzo applicato	100	Opera pubblica	100

- ESEMPIO: Alla fine dell'esercizio n è stata bandita la gara, mentre il terreno è stato venduto. Le somme accertate generano FPV
- ESERCIZIO N (accertamenti e impegni)

Entrate	Importo Spese		Importo
Alienazione	100	Opera pubblica	0
		FPV	100

• ESERCIZIO N+1

Entrate	Importo	Spese	Importo
FPV	100	Opera pubblica	100

- ESEMPIO: Alla fine dell'esercizio n è stata impegnata una spesa del quadro economico (es. Espropri), mentre il terreno è stato venduto. Le somme accertate generano FPV
- ESERCIZIO N (accertamenti e impegni)

Entrate	Importo Spese		Importo	
Alienazione	100	Opera pubblica	0	
		FPV	7100	

ESERCIZIO N+1

Entrate	Importo	Spese	Importo
FPV	100	Opera pubblica	100

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- DI PARTE ENTRATA

- Concorre a formare <u>l'equilibrio corrente</u> o <u>l'equilibrio di parte capitale</u>
- E' rilevante ai fini del pareggio di bilancio se NON derivante da indebitamento (fino al 2019) o da indebitamento e avanzo (dal 2020)
- Non rileva ai fini del pareggio per le quote corrispondenti ad impegni cancellati dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (dal 2017)
- Non concorre a formare le entrate finali
- Non è oggetto di accertamento, in quanto trattasi di risorse già accertate

- DI PARTE SPESA

- Concorre a formare l'equilibrio corrente o di parte capitale in sede previsionale
- NON è oggetto di impegno, tuttavia non forma il risultato di amministrazione
- E' rilevante ai fini del pareggio di bilancio se NON derivante da indebitamento (fino al 2019) o da indebitamento e avanzo (dal 2020)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- DI PARTE SPESA

- Non è oggetto di impegno, tuttavia si riferisce a spese impegnate nell'esercizio ed imputate ad esercizi successivi o nel caso di spese di investimento a gare bandite o ad opere avviate
- Non concorre a formare le spese finali

EQUILIBRI DI BILANCIO

VINCOLI ALL'INDEBITAMENTO

Art. 10 L. 243/2012

- Il ricorso all'indebitamento dei comuni è consentito solo per finanziare nuovi investimenti
- Limiti
 - Per il singolo ente
 - » Operazioni effettuate contestualmente all'adozione del piano di ammortamento, nel quale sono indicati gli oneri che incidono sui futuri bilanci e le modalità di copertura
 - » Durata del piano non superiore alla vita utile del bene

EQUILIBRI DI BILANCIO

VINCOLI ALL'INDEBITAMENTO

Art. 204 D.Lgs 267/2000

- Totale degli interessi passivi sui mutui in essere, aperture di credito, prestiti obbligazionari, fideiussioni concesse non deve superare il 10% del totale delle entrate relative ai primi tre titoli del bilancio del rendiconto del penultimo esercizio precedente
- In caso negativo: NON è possibile contrarre nuovi mutui nell'esercizio
 - » Evoluzione dei limiti nel tempo
 - » 2010: 15%
 - » 2011: 12%
 - » 2012: 8%
 - » 2013:8%
 - » 2014: 8%
 - » Dal 2015: 10%
- Allegato al bilancio apposito prospetto dimostrativo dei limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)			
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)			
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)			
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		0		
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	0	O	C
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente (2)</i>	(-)			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0	O	O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

		COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZ A ANNO N+2
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	(1)	o	0	0
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

EQUILIBRI DI BILANCIO

- Spesa del personale
 - Rispetto limite di spesa media del triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557, L. 296/06)
 - Riduzione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (rispetto alla /media del triennio 2011-2013)- *Corte conti sez autonomie delib 27/2015 obbligo eliminato dal D.L. 113/2016*
 - Limitazioni alle assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato
 - Limitazione alla spesa del personale "flessibile" (max 50% anno 2009 100% per gli enti che hanno rispettato il limite della spesa del personale) (art. 9 c. 28 D.L. 78/2010)

EQUILIBRI DI BILANCIO

VINCOLI GRAVANTI SUL BILANCIO

- Limiti a singole voci di spesa
 - Spesa ricerche, studi e consulenze max 20% spesa anno 2009 (art. 6, c. 7, D.L. 78/2010)
 - Spese relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza max 20% 2009 (art. 6, c. 8, D.L. 78/2010)
 - Spese per missioni max 50% 2009 (art. 6, c. 12, D.L. 78/2010)
 - Spese formazione max 50% 2009 (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010)
 - Spese per l'acquisto ed esercizio autovetture max 30% spesa 2011 (art. 5, c. 2, DL 95/2012)
 - Divieto spese per sponsorizzazioni (art. 6 D.L. 78/2010)
 - Spese per l'acquisto di mobili e arredi max 20% media 2010-2011 (art. 1, c.141 L. 228/12) –eliminato per gli enti locali dal 2016 D.L. 210/2011, cessato nel 2017

Sentenza corte costituzionale n. 139/2012 "limiti complessivi"

MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, ..., con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa.. (art. 193 D.Lgs 267/2000)

– STRUMENTI:

- Verifiche del responsabile del servizio finanziario (pareri di regolarità contabile, visto di copertura finanziaria, verifica periodica equilibri)
 - art. 151-153-49
- Controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies)
- Compatibilità "monetaria" degli impegni di spesa (art. 183, c. 8)
- Intervento preventivo della Giunta comunale
- Ricognizione consiliare sugli equilibri di bilancio (art. 193)

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - Controllo del Responsabile del Servizio finanziario (art. 153)
 - Verifica la veridicità delle previsioni di entrata
 - Verifica la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi
 - Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e delle spese
 - Verifica la salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi e degli altri vincoli di finanza pubblica



- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (art.147quinquies)
 - Svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario con:
 - VIGILANZA: organo di revisione
 - COINVOLGIMENTO ATTIVO: direttore generale, segretario, organi di governo, responsabili dei servizi
 - Disciplinato dal regolamento di contabilità
 - Compiti:
 - Vigilanza disposizioni ordinamento finanziario e contabile
 - Norme concorso finanza pubblica degli enti locali (pareggio di bilancio, personale, limiti di spesa, ecc)
 - Principio del pareggio di bilancio costituzionale (art. 81 cost)
 - Valutazione effetti sul bilancio finanziario dell'ente dell'andamento gestionale degli organismi partecipati

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE RESP FINANZIARIO (art.153)
 - Obbligo di segnalare, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, i fatti
 e le valutazioni ove si rilevi che la gestione dell'entrate o delle spese
 correnti evidenzi situazioni non compensabili con maggiori entrate o
 minori spese tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio (da effettuarsi
 entro 7 giorni)



RIEQUILIBRIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - INTERVENTO PREVENTIVO DELLA GIUNTA COMUNALE
 - A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati del bilancio, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
 - ES: venir meno o riduzione di dividendi, taglio dei trasferimenti

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - VERIFICA COMPATIBILITA' MONETARIA IMPEGNI (art. 183, c. 8)
 - Il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma deì conseguenti pagamenti sia compatibile con
 - I relativi stanziamenti di cassa
 - Le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio)
 - La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa
 - Se lo stanziamento di cassa non è sufficiente a far fronte agli obblighi assunti, l'amministrazione adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

Analogo alla norma dell'art. 9 del D.L. 78/2009

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)
 - Il Consiglio comunale provvede almeno una volta all'anno nel termine
 - Stabilito dal regolamento di contabilità
 - Comunque entro il 31 luglio (non più il 30 settembre)
 - Entro 30 giorni dalla segnalazione del responsabile del servizio finanziario (anche su proposta della Giunta)

con delibera:

- 1. A dare atto del permanere degli equilibri di bilancio
- 2. Ad accertare il NON permanere degli equilibri di bilancio, adottando contestualmente
 - » Le misure necessarie per il ripristino del pareggio, nel caso in cui i dati facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza o di cassa o della gestione dei residui
 - » I provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio
 - » Ad adeguare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)
 - » In caso di gravi squilibri alla gestione dei residui
 - Ripiano dello squilibrio possibile attuarlo nell'anno in corso e nei due successivi
 - Risorse utilizzabili per il ripiano dell'equilibrio
 - Economie di spesa
 - Tutte le entrate, eccetto assunzione di prestiti, entrate con vincolo di destinazione
 - Proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili (SOLO PER SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE)
 - Altre entrate in c/capitale (SOLO PER SQUILIBRI DI PARTE CAPITALE)
 - Utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione (IN VIA RESIDUALE)**
 - Modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi, in deroga alle regole generali
 - Indebitamento (SOLO PER DEBITI FUORI BILANCIO CHE SONO INVESTIMENTI art. 194)
 - La mancata adozione comporta lo scioglimento del consiglio comunale
 - Delibera soggetta al parere dell'Organo di revisione (art. 239, c. 1, let. B, punto 2)

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)
 - Non comprende più come il precedenza la verifica dello stato di attuazione dei programmi
 - La verifica dello stato di attuazione dei programmi deve effettuarsi in concomitanza con l'approvazione del DUP (31 luglio di norma) – PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/1

**L'avanzo libero per il ripiano del disequilibrio di bilancio è possibile solo dopo aver verificato che NON ci sono debiti fuori bilancio

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (art.193)

Art. 186, c. 2 TUEL

L'avanzo libero può essere applicato al bilancio DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO nel rispetto delle seguenti priorità:

- Copertura dei debiti fuori bilancio
- Provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri ove non si possa procedere con mezzi ordinari
- Per il finanziamento della spesa di investimento
- Per il finanziamento della spesa corrente non ripetitiva
- Per l'estinzione anticipata di prestiti

- MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - PRINCIPALI CAUSE DI SQUILIBRIO
 - Presenza di un disavanzo di amministrazione**
 - Mancata realizzazione di entrate correnti previste
 - Per le spese di investimento NON è possibile avviarle prima dell'accertamento dell'entrata
 - Inesigibilità o insussistenza dei residui attivi, a fronte di un insufficiente fondo crediti di dubbia esigibilità
 - Insufficienza del fondo di riserva
 - **Debiti fuori bilancio** (sentenze, disavanzi, perdite di partecipate, altri debiti)
 - ** in questo caso, così come se l'ente presenta debiti fuori bilancio anche da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio di copertura/riconoscimento, è possibile:
 - assumere impegni e pagare spese SOLO per servizi espressamente previsti dalla legge
 - effettuare spese per impegni assunti in esercizi precedenti (art. 188,c.1-quater, D.Lgs 267/2000)

- LA FLESSIBILITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 - Principio contabile generale n. 7: principio della flessibilità
 - I documenti del bilancio non sono "immodificabili", per evitare una rigidità della gestione
 - Il principio è volto a trovare nei documenti di programmazione e di bilancio la possibilità di fronteggiare eventi imprevedibili
 - Limitazione del numero delle variazioni di bilancio, indice di scarsa programmazione
 - Strumenti di flessibilità del bilancio
 - 1. STRUMENTI ORDINARI: PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA
 - 2. STRUMENTI STRAORDINARI: VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO DI BILANCIO
 - 3. FLESSIBILITA' GESTIONALE DEL BILANCIO: VARIAZIONI COMPENSATIVE E VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

- LA FLESSIBILITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 - Principio contabile generale n. 7: principio della flessibilità
 - Diversa è la flessibilità NEL BILANCIO GESTIONALE che permette variazioni compensative tra missioni e programmi per lo spostamento del personale o all'interno di uno stesso programma di spesa
 - Il principio della flessibilità gestionale si applica non solo ai valori finanziari del bilancio, ma anche ai documenti di programmazione su cui si fonda la gestione
 - È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

- LA FLESSIBILITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 - VARIAZIONI DEL BILANCIO DECISIONALE
 - Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa dei programmi di spesa o dei titoli
 - Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa delle tipologie dell'entrata

VARIAZIONI DI BILANCIO

- VARIAZIONI DEL BILANCIO GESTIONALE
 - Variazioni dei macroaggregati di spesa o dei capitoli
 - Variazioni delle categorie o dei capitoli di entrata

VARIAZIONI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Possono riguardare
 - sia la parte entrata che la parte spesa;
 - sia la competenza che la cassa;
 - tutti e tre gli esercizi considerati nel bilancio
 - Competenza
 - Consiglio comunale: di norma
 - Giunta comunale
 - Variazioni urgenti di bilancio (c. 4-5)
 - Variazioni previste dal comma 5-bis art. 175: variazioni non aventi natura discrezionale ma meramente applicative delle decisioni del Consiglio
 - Responsabili della spesa o Responsabile finanziario
 - Il regolamento di contabilità deve stabilire che spettano ai Resp della spesa, in mancanza spettano al Res. finanziario
 - Variazioni previste dal comma 5-quater art. 175

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Rispetto della competenza degli organi
 - Le prerogative del Consiglio non possono essere svolte dalla Giunta, così come la Giunta NON può svolgere le prerogative dei dirigenti
 - Le attribuzioni ed i ruoli nelle variazioni di bilancio e del PEG assegnate al Consiglio ed alla Giunta sono definite
 - Quindi NON è possibile riassumere in una variazione del Consiglio anche delle variazioni che sono di competenza della Giunta o dei dirigenti
 - NON è possibile riassumere in una variazione della Giunta delle Variazioni di competenza dei dirigenti
 - E' viziato da incompetenza relativa l'atto del Consiglio che approva variazioni di competenza della Giunta e l'atto della Giunta che approva variazioni di competenza dei dirigenti

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 2, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza del Consiglio comunale
 - Sono le variazioni che comportano modifiche alle tipologie di entrata o ai programmi o ai titoli di spesa
 - Spettano al Consiglio tutte le variazioni al bilancio di previsione NON ASSEGNATE DALLA LEGGE alla GIUNTA o AI RESPONSABILI DI SPESA (art. 175, c. 5-bis e c. 5-quater)
 - Sono di esclusiva competenza del Consiglio la
 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (Art. 193)
 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (Art. 175, c. 8)
 - L'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO (salvo alcune eccezioni)
 - Nel corso dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la variazione non compensativa che prevede l'istituzione di una tipologia di entrata con stanziamento pari a zero (p. 8. 13 principio contabile)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza del Consiglio comunale
 - NON spettano al Consiglio le variazioni di PEG (ad esempio le variazioni tra macroaggregati all'interno dello stesso programma e titolo di spesa)
 - Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio possono essere adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio comunale (art. 175, c. 4)
 - Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, sono soggette al PARERE PREVENTIVO OBBLIGATORIO DELL'ORGANO DI REVISIONE (art. 239, c. 1, let. b, p. 2, D.Lgs 239/2000)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale
 - Sono di competenza della Giunta comunale le variazioni al bilancio (decisionale) che si configurano come meramente applicative di scelte del Consiglio comunale

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale (c. 5-bis)
 - Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio, mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale (c. 5-bis)
 - L'applicazione dell'avanzo vincolato o accantonato derivante da economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondente ad entrate vincolate
 - IN ESERCIZIO PROVVISORIO COMPETE SOLO ALLA GIUNTA COMUNALE, ED E' POSSIBILE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
 - » Deve essere necessario per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente
 - » Deve essere redatta una relazione documentata del dirigente competente
 - » La quota di avanzo vincolato o accantonato applicata al bilancio deve derivare da ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE corrispondenti ad entrate vincolate

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale (c. 5-bis)
 - L'applicazione dell'avanzo vincolato o accantonato derivante da economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondente ad entrate vincolate
 - IN ESERCIZIO PROVVISORIO COMPETE SOLO ALLA GIUNTA COMUNALE, ED E' POSSIBILE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
 - » Può essere applicato sia L'AVANZO CERTO (dopo il consuntivo) sia quello PRESUNTO (sempre da stanziamenti dell'anno precedente)
 - » L'avanzo presunto può applicarsi SOLO se la Giunta ha approvato il prospetto del risultato di amministrazione presunto, aggiornato successivamente entro il 31 gennaio

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale (c. 5-bis)
 - L'applicazione dell'avanzo vincolato o accantonato derivante da economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondente ad entrate vincolate
 - LA GIUNTA COMUNALE NON PUO' APPLICARE AL BILANCIO
 - L'avanzo vincolato ed accantonato al bilancio approvato (spetta ai dirigenti o al responsabile finanziario)
 - » L'avanzo vincolato ed accantonato NON derivante da stanziamenti dell'anno precedente

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale
 - 2. Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa,
 - riguardanti l'utilizzo delle risorse comunitarie e vincolate
 - necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti della programmazione negoziata già deliberati dal Consiglio
 - 3. Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale (per trasferimenti interni del personale)
 - 4. Variazioni delle dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa finale sia non negativo;

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale
 - 5. Variazioni del fondo pluriennale vincolato correlate a RIACCERTAMENTO ORDINARIO cioè all'operazione con la quale
 - Si assesta il fondo pluriennale vincolato di parte spesa dell'anno precedente
 - Si iscrive il fondo pluriennale vincolato in entrata nel bilancio di previsione
 - Si adeguano i conseguenti stanziamenti di spesa, derivanti dalla cosiddetta «reimputazione» degli impegni.
 - Variazioni della Giunta da comunicare al Consiglio secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità (art. 175, c. 5-ter, del D.Lgs 267/2000)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale
 - 6. Variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione (in realtà è di PEG!!)
 - Variazioni della Giunta da comunicare al Consiglio secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità (art. 175, c. 5-ter, del D.Lgs 267/2000)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 4, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale
 - 7. Variazioni urgenti di bilancio, da ratificare a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro
 - I 60 giorni seguenti
 - Comunque entro il 31/12 dell'anno in corso
 - Obbligo di opportuna motivazione
 - Parere dell'Organo di revisione obbligatorio: all'atto della ratifica
 - Mancata ratifica: adozione da parte del Consiglio comunale nei successivi 30 giorni ed entro il 31 dicembre dei provvedimenti necessari relativi ai rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (p. 8.3 principio contabile 4/2)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale
 - 8. le variazioni non compensative, nell'ambito dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, che istituiscono nuovi capitoli di entrata con stanziamento pari a zero nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c. 5-bis, D.Lgs 267/2000)
 - Variazioni di competenza della Giunta comunale
 - Le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, del D.Lgs 267/2000 NON sono soggette al parere dell'organo di revisione
 - ECCETTO la variazione derivante dal riaccertamento ordinario (principio contabile all. 4/2, punto 9.1)
 - ECCETTO la variazione di applicazione dell'avanzo vincolato o accantonato in esercizio provvisorio (principio contabile all. 4/2, par. 8.11 e 9.2)
 - ECCETTO le variazioni adottate in via d'urgenza in luogo del Consiglio (art. 175, c. 4)
 - In ogni caso i revisori in sede di **relazione al rendiconto** devono dare conto dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio (art. 239, c. 1, let. b, p. 2, D.Lgs 267/2000)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c.5-quater, D.Lgs 267/00)
 - Variazioni di competenza dei Responsabili della spesa o del Responsabile finanziario (reg. di contabilità)
 - 1. Variazioni tra FPV e stanziamenti correlati, in termini competenza o di cassa eccetto quella del riaccertamento ordinario
 - Da comunicare trimestralmente alla Giunta
 - 2. Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, corrispondenti ad entrate vincolate (bilancio approvato, in es provvisorio è della Giunta)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c.5-quater, D.Lgs 267/00)
 - Variazioni di competenza dei Responsabili della spesa o del Responsabile finanziario (reg. di contabilità)
 - 2. Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, corrispondenti ad entrate vincolate
 - Può riguardare solo l'AVANZO VINCOLATO E NON QUELLO ACCANTONATO (di competenza del Consiglio se il bilancio è approvato, della Giunta in esercizio provvisorio)
 - Può essere AVANZO VINCOLATO CERTO (consuntivo approvato) o PRESUNTO (consuntivo NON approvato), in quest'ultimo caso
 - » PRESUPPOSTO: la Giunta deve aver approvato il prospetto del risultato di amministrazione presunto ed averlo aggiornato entro il 31/1
 - Deve riguardare sempre AVANZO VINCOLATO generatosi da economie di spesa dell'anno precedente finanziata da entrate vincolate

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c.5-quater, D.Lgs 267/00)
 - Variazioni di competenza dei Responsabili della spesa o del Responsabile finanziario (reg. di contabilità)
 - 3. Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente
 - 4. Variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi
 - 5. Nel caso di variazioni dell'esigibilità della spesa, le variazioni riferite a stanziamenti riferiti ad operazioni di indebitamento già perfezionate, contabilizzate in base all'andamento della relativa spesa e le variazioni correlate a contributi a rendicontazione, escluse le variazioni di esigibilità in sede di riaccertamento ordinario DA COMUNICARE ALLA GIUNTA TRIMESTRALMENTE

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c.5-quater, D.Lgs 267/00)
 - Variazioni di competenza dei Responsabili della spesa o del Responsabile finanziario (reg. di contabilità)
 - 6. Reimputazioni parziali: Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria paragrafo 9.1)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175, c.5-quater, D.Lgs 267/00)
 - Variazioni di competenza della Responsabili della spesa o del Responsabile finanziario (reg. di contabilità)
 - Le variazioni di bilancio di competenza dei dirigenti ai sensi dell'art.
 175, c. 5-quater, del D.Lgs 267/2000 NON sono soggette al parere dell'organo di revisione
 - ECCETTO la variazione derivante dal riaccertamento parziale (principio contabile all. 4/2, punto 9.1)
 - In ogni caso i revisori in sede di **relazione al rendiconto** devono dare conto dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio (art. 239, c. 1, let. b, p. 2, D.Lgs 267/2000)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - LIMITI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO
 - RISPETTO DELL'EQUILIBRIO CORRENTE:
 - RISPETTO EQUILIBRIO CONTO SERVIZI C/TERZI: vietato spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro per finanziare altri stanziamenti di altre parti del bilancio
 - RISPETTO EQUILIBRIO COMPLESSIVO: vietato spostare somme dalle voci di residui a competenza
 - RISPETTO DI TUTTI GLI ALTRI VINCOLI DI BILANCIO

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - TERMINI PER L'APPROVAZIONE
 - NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE: termine generale
 - NON OLTRE IL 31 DICEMBRE per
 - Istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa (consiglio)
 - Istituzione tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamenti pari a 0, a seguito dell'accertamento di entrate non previste (dirigenti)
 - Utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato o accantonato (dirigenti o consiglio)
 - Reimputazioni agli esercizi di esigibilità di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese necessarie
 - Variazioni alle dotazioni di cassa (giunta)
 - Variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti ai depositi bancari dell'ente (dirigenti)

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - TERMINI PER L'APPROVAZIONE
 - OLTRE IL 31 DICEMBRE MA ENTRO IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
 - Variazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D. Lgs. 118/2011: riaccertamento ordinario di competenza dell'organo esecutivo
 - Reimputazioni parziali effettuate dal responsabile del servizio finanziario

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO
 - Variazione in seguito al riaccertamento ordinario dei residui (previo parere dell'Organo di revisione) – competenza: giunta comunale punto 8.10 principio contabile 4/2
 - Utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione previa relazione del dirigente competente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente (previo parere dell'Organo di revisione) – competenza: giunta comunale – punto 8.11 principio contabile 4/2
 - Variazioni compensative tra missioni e programmi solo per le spese del personale in seguito a spostamenti interni competenza: giunta comunale punto 8.11 principio contabile

- LE VARIAZIONI DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO
 - Prelevamenti dal fondo di riserva solo per
 - Fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti esecutivi
 - Fronteggiare obbligazioni derivanti da obblighi tassativi di legge (es elezioni)
 - per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza,
 il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

Competenza: giunta comunale – punto 8.12 principio contabile 4/2

NB: il limite massimo del fondo si riduce in misura pari all'utilizzo in esercizio provvisorio

 Riaccertamento parziale: adottato dal responsabile finanziario prima del riaccertamento ordinario per una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario (previo parere dei revisori) – punto 9.1 principio contabile

- LE VARIAZIONI DI PEG IN ESERCIZIO PROVVISORIO
 - In esercizio provvisorio l'ente opera sulla base delle previsioni del secondo anno del PEG dell'anno precedente.
 - Variazioni possibili:
 - variazioni compensative tra macroaggregati all'interno dello stesso missioni e programma (giunta)
 - variazioni compensative tra capitoli dello stesso macroaggregato, anche creandone nuovi (dirigenti salvo che non riguardino macroaggregati riservati alla giunta)
 - variazioni compensative tra categorie della stessa tipologia (giunta) e di capitoli nell'ambito della stessa categoria, anche creandone nuovi (dirigenti)
 - Istituzione di nuove categorie a 0 all'interno di tipologie con previsione (giunta)
 - Istituzione di nuove tipologie a 0 (consiglio)
 - Possono riguardare anche gli esercizi successivi ove il principio contabile consente l'assunzione di impegni in tali anni

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: corrisponde alla somma del FONDO DI CASSA E DEI RESIDUI ATTIVI al NETTO DEI RESIDUI PASSIVI
- IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NON COMPRENDE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE SPESA GENERATOSI A FINE ESERCIZIO, in quanto riferito a risorse accertate che hanno finanziato impegni di spesa inputati ad esercizi successivi
- L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E' ACCERTATO CON L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- FONDI VINCOLATI: entrate accertate e corrispondenti economie di bilancio
 - DA LEGGE: entrate con specifico vincolo di destinazione individuato dalla legge (nazionale o regionale) o dai principi contabili
 - SONO VINCOLATI PER IL PRINCIPIO CONTABILE 4/2:
 - IL DIFFERENZIALE POSITIVO RELATIVO ALLE REGOLAZIONI DEI FLUSSI FINANZIARI DELLE OPERAZIONI IN DERIVATI (per l'accantonamento a garanzia dei futuri rischi del contratto)
 - L'ACCANTONAMENTO RELATIVO ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI DERIVATI NEL CASO DI MARK TO MARKET POSITIVO
 - » A garanzia di eventuali mark to market negativi di derivati ancora in essere
 - » Per l'estinzione anticipata del debito, quando sono cessati tutti i derivati
 - UNA QUOTA PARI AL CREDITO IVA MATURATO IN SEGUITO ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO, DA DESTINARE AD INVESTIMENTO

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- FONDI VINCOLATI: entrate accertate e corrispondenti economie di bilancio
 - DA MUTUI E FINANZIAMENTI: destinate al finanziamento di specifici investimenti
 - DA TRASFERIMENTI: erogati all'ente per una destinazione specifica (sono tali anche le quote di cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari)
 - DA VINCOLI FORMALMENTE APPOSTI DALL'ENTE: si tratta di entrate accertate di natura straordinaria e non ricorrenti, destinate dall'ente a specifiche finalità
 - NON E' POSSIBILE VINCOLARE ENTRATE SE L'ENTE
 - HA RINVIATO A FUTURI ESERCIZI LA COPERTURA DEL DISAVANZO
 - NON HA PROVVEDUTO NELL'ESERCIZIO ALLA COPERTURA DI TUTTI I DEBITI FUORI BILANCIO
 - SE L'ENTRATA VINCOLATA HA DATO LUOGO ALL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA', IL VINCOLO E' SOSPESO FINO ALLA RISCOSSIONE DELL'ENTRATA

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- FONDI ACCANTONATI:
 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
 - ACCANTONAMENTI PER PASSIVITA' POTENZIALI
 - INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO
 - FONDO PERDITE PARTECIPATE (L. 147/2013)
 - FONDO RISCHI CAUSE LEGALI (punto 5.2 let h, principio contabile)
- FONDI DESTINATI: entrate in conto capitale destinate genericamente agli investimenti
 - la destinazione delle somme è sospesa nel caso di accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, fino alla riscossione dell'entrata
- FONDI LIBERI

- COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
- Se l'avanzo di amministrazione NON è sufficiente a coprire l'ammontare dei FONDI VINCOLATI, DEI FONDI LIBERI E DI QUELLI DESTINATI, l'ente è IN DISAVANZO da coprire
 - Con applicazione immediata all'esercizio di approvazione del rendiconto, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto
 - Possibile ripianarlo anche per un periodo massimo pari a quello del bilancio e comunque non oltre la consiliatura, purchè:
 - Sia approvata una deliberazione con il piano di rientro, sottoposto al **parere dei** revisori

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – FONDI VINCOLATI
- Possono applicarsi al bilancio di previsione o con variazione DOPO L'APPROVAZIONE DEI RENDICONTO
- Possono applicarsi al bilancio di previsione o in variazione anche PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO (AVANZO PRESUNTO)
 - APPLICAZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE: condizioni
 - Approvazione insieme al bilancio del prospetto del risultato amministrazione presunto
 - Verifica da parte della Giunta entro il 31 gennaio della parte vincolata, mediante una deliberazione con la quale effettua un preconsuntivo delle entrate e spese vincolate e aggiorna il prospetto del ris. amm. presunto allegato al bilancio
 - Se la quota vincolata risulta inferiore a quella presunta deve essere subito apportata la relativa variazione al bilancio
 - Se il prospetto aggiornato non viene approvato, deve essere subito eliminata l'applicazione dell'avanzo dal bilancio

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – FONDI VINCOLATI
 - APPLICAZIONE CON VARIAZIONE AL BILANCIO APPROVATO
 - Possibili solo dopo la verifica da parte della Giunta entro il 31 gennaio della parte vincolata, mediante una deliberazione con la quale effettua un preconsuntivo delle entrate e spese vincolate e aggiorna il prospetto del ris. amm. presunto allegato al bilancio
 - Competenza della variazione: DIRIGENTI O RESPONSABILE FINANZIARIO se si tratta di mere reiscrizioni di economie di spese dell'anno precedente (art. 175, c. 5-quater), ALTRIMENTI E' DEL CONSIGLIO
 - APPLICAZIONE CON VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO
 - Possibili solo dopo la verifica da parte della Giunta entro il 31 gennaio della parte vincolata, mediante una deliberazione con la quale effettua un preconsuntivo delle entrate e spese vincolate e aggiorna il prospetto del ris. amm. presunto allegato al bilancio

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – FONDI VINCOLATI
 - APPLICAZIONE CON VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO
 - NB: se il prospetto mostra un DISAVANZO, l'esercizio provvisorio si interrompe, l'ente deve approvare subito il bilancio iscrivendo il disavanzo. Nel frattempo opera in GESTIONE PROVVISORIA.
 - Relazione documentata del dirigente competente
 - Solo per garantire l'avvio o la prosecuzione di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione comporterebbe un danno per l'ente
 - Competenza della variazione: GIUNTA se si tratta di mere reiscrizioni di economie di spese dell'anno precedente (art. 175, c. 5-quater), previo PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE, ALTRIMENTI E' DEL CONSIGLIO

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FONDI ACCANTONATI
- Possono applicarsi al bilancio di previsione o con variazione DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
- Possono applicarsi al bilancio di previsione o in variazione anche PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO (AVANZO PRESUNTO)
 - APPLICAZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE: condizioni
 - Deve trattarsi di quote INCLUSE NELL'ULTIMO CONSUNTIVO APPROVATO
 - Approvazione insieme al bilancio del prospetto del risultato amministrazione presunto
 - Verifica da parte della Giunta entro il 31 gennaio della parte vincolata, mediante una deliberazione con la quale effettua un preconsuntivo DELLE ENTRATE E DELLE SPESE VINCOLATE e aggiorna il prospetto del ris. amm. presunto allegato al bilancio

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – FONDI ACCANTONATI
 - Se la quota vincolata risulta inferiore a quella presunta deve essere subito apportata la relativa variazione al bilancio
 - Se il prospetto aggiornato non viene approvato, deve essere subito eliminata l'applicazione dell'avanzo dal bilancio
 - APPLICAZIONE CON VARIAZIONE AL BILANCIO APPROVATO
 - Può riguardare sia quote INCLUSE NELL'ULTIMO CONSUNTIVO APPROVATO e sia ACCANTONAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
 - Possibili solo dopo la verifica da parte della Giunta entro il 31 gennaio della parte vincolata, mediante una deliberazione con la quale effettua un preconsuntivo delle entrate e spese vincolate e aggiorna il prospetto del ris. amm. presunto allegato al bilancio

NB: SE SI TRATTA DI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE la Verifica da parte della Giunta entro il 31 gennaio della parte vincolata, mediante una deliberazione con la quale effettua un preconsuntivo DELLE ENTRATE E DELLE SPESE VINCOLATE e aggiorna il prospetto del ris. amm. presunto allegato al bilancio

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FONDI ACCANTONATI
 - Competenza della variazione: CONSIGLIO COMUNALE
 - APPLICAZIONE CON VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO
 - Può riguardare sia quote INCLUSE NELL'ULTIMO CONSUNTIVO APPROVATO e sia ACCANTONAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
 - Possibili solo dopo la verifica da parte della Giunta entro il 31 gennaio della parte vincolata, mediante una deliberazione con la quale effettua un preconsuntivo delle entrate e spese vincolate e aggiorna il prospetto del ris. amm. presunto allegato al bilancio

NB: SE SI TRATTA DI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE la Verifica da parte della Giunta entro il 31 gennaio della parte vincolata, mediante una deliberazione con la quale effettua un preconsuntivo DELLE ENTRATE E DELLE SPESE VINCOLATE e aggiorna il prospetto del ris. amm. presunto allegato al bilancio

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – FONDI ACCANTONATI
 - APPLICAZIONE CON VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO
 - Relazione documentata del dirigente competente
 - Solo per garantire l'avvio o la prosecuzione di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione comporterebbe un danno per l'ente
 - Competenza della variazione: GIUNTA COMUNALE, previo parere dell'organo di previsione

NB: la quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità si utilizza in corrispondenza delle cancellazione dei crediti dal conto del bilancio

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FONDI DESTINATI
 - Possono essere applicati al bilancio di previsione o in variazione SOLO DOPO l'approvazione del rendiconto
 - La competenza è sempre del Consiglio comunale

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – FONDI LIBERI
 - Possono essere applicati al bilancio di previsione o in variazione SOLO DOPO l'approvazione del rendiconto
 - La competenza è sempre del Consiglio comunale
 - Utilizzo SECONDO UN RIGOROSO ORDINE DI PRIORITA'
 - COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO
 - PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA OVE NON POSSA PROVVEDERSI CON MESSI ORDINARI
 - FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO
 - FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI NON RICORRENTI
 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI

NB: non è più ammesso l'utilizzo dell'avanzo libero per finanziare spese non ripetitive nell'assestamento

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FONDI LIBERI
 - SOLO DOPO L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO la quota dell'avanzo relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità «svincolata» in quanto eccedente il limite minimo può utilizzarsi per il bilancio dell'esercizio successivo a quello del rendiconto per finanziare lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità (nb: in tale caso la quota del FCDE non va esclusa dal computo delle spese finali ai fini del pareggio di bilancio)

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – FONDI LIBERI
 - Nella sola ipotesi in cui il bilancio sia approvato:
 - Dopo il rendiconto
 - Dopo la scadenza del termine per la salvaguardia degli equilibri
 - Risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali, con possibilità di applicare l'avanzo libero.

- APPLICAZIONE AL BILANCIO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FONDI LIBERI
 - NON E' POSSIBILE APPLICARE AL BILANCIO FONDI NON VINCOLATI SE L'ENTE
 - E' in anticipazione di tesoreria
 - E' in utilizzo in termini di cassa delle risorse vincolate

- VARIAZIONI AL P.E.G. (art. 175, comma 9, D.Lgs 267/2000)
 - Sono aggiornamenti al documento riguardanti
 - Variazioni dei capitoli di spesa e di entrata
 - Se sono solo spostamenti tra capitoli o macroaggregati, nell'ambito dello stesso programma o spostamenti tra capitoli o categorie nell'ambito della stessa tipologia e titolo: SEMPLICI VARIAZIONI DI PEG
 - Se sono variazioni di capitoli che comportano una variazione del titolo o del programma o della tipologia: CONSEGUENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO
 - Aggiornamento degli obiettivi e/o delle dotazioni assegnate
 - Mantenimento della coerenza interna degli strumenti di pianificazione/programmazione
 - Di competenza della Giunta comunale, eccetto
 - Variazioni compensative nel PEG tra capitoli di entrata della stessa categoria e fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato (Dirigenti) ECCETTO capitoli appartenenti a
 - TRASFERIMENTI CORRENTI
 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

_

GIUNTA

- VARIAZIONI AL P.E.G. (art. 175, comma 9, D.Lgs 267/2000)
 - Da deliberare entro il 15 dicembre di ogni anno, ECCETTO quelle correlate alle variazioni di bilancio adottabili entro il 31/12
 - Non richiedono parere dell'organo di revisione

- VARIAZIONI AL P.E.G. (art. 175, comma 5-quinquies, D.Lgs 267/2000)
- Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.
- Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. Ipotesi in cui si possono verificare:

- VARIAZIONI AL P.E.G. (art. 175, comma 9, D.Lgs 267/2000)
 - VARIAZIONI DI BILANCIO DEL CONSIGLIO: consegue sempre la necessità di una successiva variazione di PEG da parte della Giunta
 - VARIAZIONI DI BILANCIO ADOTTATE DALLA GIUNTA:
 - Adottate in via d'urgenza: necessaria la variazione di PEG in quanto la giunta opera in sostituzione del Consiglio comunale
 - Adottate ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis: OCCORRE comunque una successiva variazione di PEG, con separato provvedimento
 - VARIAZIONI DI BILANCIO DEI DIRIGENTI: non richiedono una separata deliberazione di variazione di PEG

- VARIAZIONI DI CASSA
 - VARIAZIONI DI BILANCIO DEL CONSIGLIO: il Consiglio si ritiene possa variare anche gli stanziamenti di cassa delle tipologie e dei programmi variati, ma OCCORRE COMUNQUE VARIARE IL PEG DI CASSA CON DELIBERA DI GIUNTA
 - VARIAZIONI DI BILANCIO ADOTTATE DALLA GIUNTA:
 - LA Giunta ha il potere di variare sempre la cassa. Non occorre portarle in Consiglio per variare la cassa
 - VARIAZIONI DI BILANCIO DEI DIRIGENTI: possono variare anche la cassa, poiché è previsto dalla legge
 - Le variazioni di cassa possono anche non pareggiare, purchè garantiscano un saldo finale non negativo
 - Vanno comunicate al Consiglio comunale
 - Non sono soggette al parere dei revisori (salvo Consiglio)

- VARIAZIONI E PAREGGIO
 - Alle deliberazioni di variazione di bilancio è obbligatorio allegare il prospetto aggiornato del pareggio di bilancio nei seguenti casi
 - Variazioni di competenza del Consiglio comunale
 - Variazioni di competenza della Giunta, relative a variazioni del fondo pluriennale vincolato correlate al RIACCERTAMENTO ORDINARIO
 - Variazioni di competenza dei dirigenti:
 - le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, se relativa a FPV non rilevante ai fini patto
 - in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa,

(L. 232/2016, art. 1, c. 468)

- ASSESTAMENTO DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Particolare variazione di bilancio con la quale si effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il pareggio di bilancio (art. 175, c. 8, D.Lgs 267/2000)
 - Effettuata una volta all'anno entro il 31 luglio(non più entro il 30 novembre o entro il termine anticipato stabilito dal regolamento di contabilità)
 - Di competenza esclusiva del Consiglio comunale
 - Soggetto al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 239 D.Lgs 267/2000)

- ASSESTAMENTO DI BILANCIO (art. 175 D.Lgs 267/2000)
 - Deve rispettare tutti gli equilibri di bilancio.
 - Differenze rispetto alle variazioni di bilancio
 - Carattere generale: comporta una verifica di tutte le voci di entrata e di spesa
 - Competenza consiliare esclusiva: si ritiene non possibile l'assestamento deliberato dalla Giunta seppure in via d'urgenza
 - La mancata approvazione non ha conseguenze sul Consiglio (a differenza della deliberazione di salvaguardia degli equilibri)

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO

Variazione	Competenza	Termine	Parere revisori
ISTITUZIONE TIPOLOGIE ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA	CONSIGLIO	31/12	SI
ISTITUZIONE TIPOLOGIE DI ENTRATA SENZA VINCOLO A SEGUITO ACCERTAMENTO ENTRATE CON STANZIAMENTO A ZERO	CONSIGLIO	31/12	SI
UTILIZZO QUOTE RIS AMM VINCOLATO DERIVANTE DA STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE DOPO APPROVAZIONE BILANCIO	DIRIGENTI	31/12	NO
UTILIZZO QUOTE RIS AMM VINCOLATO DERIVANTE DA STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE CORRISPONDENTI A ENTRATE VINCOLATE IN ESERCIZIO PROVVISORIO	GIUNTA	31/12	NO
UTILIZZO QUOTE ACCANTONATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO	31/12	SI
REIMPUTAZIONE DI OBBLIGAZIONI RIGUARDANTI ENTRATE VINCOLATE GIA' ASSUNTE		31/12	
VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI DI CASSA	GIUNTA	31/12	NO
VARAZIONE DEGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI I CONTI DI TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE E I VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI INTESTATI ALL'ENTE	DIRIGENTI	31/12	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI RISORSE COMUNITARIE E VINCOLATE O VARIAZIONI NECESSARIE PER ATTUARE INTERVENTI PREVISTI DA INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA O DA ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA GIA' DELIBERATI DAL CONSIGLIO	GIUNTA	30/11	NO

RIEPILOGO VARIAZIONI BILANCIO

Variazione	Competenza	Termine	Parere revisori
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI LIMITATAMENTE ALLE SPESE DEL PERSONALE CONSEGUENTI A PROVVEDIMENTI DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALL'INTERNO DELL'ENTE	GIUNTA	30/11	NO
VARIAZIONI FPV	GIUNTA	30/4/N+1	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE NEL PEG TRA CAPITOLI DELLA STESSA CATEGORIA DI ENTRATA E CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO DI SPESA -APPARTENENTI A TRASFERIMENTI CORRENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - APPARTENENTI AD ALTRI MACROAGGREGATI	GIUNTA DIRIGENTI	15/12 15/12	NO NO
VARIAZIONI TRA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FPV E GLI STANZIAMENTI CORRELATI	DIRIGENTI	30/11	NO
VARIAZIONI PER L'ADEGUAMENTO COMPRESA L'ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE E PROGRAMMI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E I SERVIZI PER CONTO TERZI	DIRIGENTI	30/11	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI MACROAGGREGATI ALL'INTERNO DEI PROGRAMMI E DEI TITOLI	GIUNTA	15/12	NO
VARIAZIONI COMPENSATIVE DI CATEGORIE ALL'INTERNO DELLA STESSA TIPOLOGIA	GIUNTA	15/12	NO
ALTRE VARIAZIONI DI BILANCIO	CONSIGLIO	30/11	SI

- PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA (art. 166 D.Lgs 267/2000)
 - Fondo di riserva: accantonamento obbligatorio in sede di bilancio di previsione non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio
 - Iscritto nella missione "Fondi e accantonamenti", programma "Fondo di riserva"
 - Stanziamento sul quale non si può nè impegnare nè pagare
 - La misura minima è stabilita dal regolamento di contabilità
 - La metà della misura minima **deve** essere destinata finanziamento di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporti un danno certo all'amministrazione (art. 166, c. 2-bis)
 - La misura minima è elevata dal 2014 allo 0,45% per gli enti che
 - si trovino in utilizzo di entrate a specifica destinazione in termini di cassa (art. 195)
 - si trovino in anticipazione di tesoreria (art. 222)

(art. 166, c. 2-ter, D.Lgs 267/2000)

- Fondo di riserva di cassa: accantonamento obbligatorio in sede di bilancio di previsione non inferiore allo 0,20% delle spese finali
 - Iscritto nella missione "Fondi e accantonamenti", programma "Fondo di riserva"
 - La misura minima è stabilita dal regolamento di contabilità

(art. 166, c. 2-quater D.Lgs 267/2000)

- Fondi spese passività potenziali (art. 167): accantonamento in sede di bilancio di previsione per fronteggiare passività potenziali
 - Iscritto nella missione "Fondi e accantonamenti", programma "Altri fondi"
 - Accantonamenti, per fronteggiare passività potenziali
 - Stanziamenti sui quali non è possibile nè impegnare nè pagare
 - A fine esercizio confluiscono nella *quota accantonata* del risultato di amministrazione
 - Utilizzabile per le finalità per cui sono previste (art. 187, c. 3)
 - » In esercizio provvisorio, sulla base di una relazione del dirigente competente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'ente (previa approvazione da parte della giunta del prospetto aggiornato dell'avanzo presunto se non è stato approvato il consuntivo)
 - » In sede di bilancio, sia se è stato approvato il consuntivo sia che non sia stato approvato (previa approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato dell'avanzo presunto)

- Fondi spese passività potenziali:
 - Le quote accantonate dell'avanzo diventano quote libere se si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi
- Es. Fondo rischi per cause legali (principio contabile competenza finanziaria)
 - Obbligatorio per il contenzioso con significative probabilità di soccombenza o di sentenze non definitive e non esecutive con condanna alle spese di giudizio
 - Il primo accantonamento è stato eseguito sulla base di una ricognizione del contenzioso in essere a carico dell'ente negli esercizi precedenti
 - Possibile anche ripartirlo in quote uguali negli esercizi considerati nel bilancio,
 - L'accantonamento per il nuovo contenzioso formatosi nell'esercizio
 precedente ovvero nel corso dell'esercizio in caso di esercizio provvisorio,
 deve effettuarsi nel primo esercizio o in quote uguali (o a scelta dell'ente)
 nei 3 anni del bilancio, se di rilevante ammontare
 - L'organo di revisione deve verificare la congruità degli accantonamenti

- PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA (art. 166-176 D.Lgs 267/2000)
 - Prelevamenti di competenza della Giunta comunale
 - Termine ultimo: 31 dicembre
 - Il prelevamento dal fondo di riserva è possibile in caso di:
 - Esigenze straordinarie di bilancio, non ricorrenti e imprevedibili
 - Insufficienza di dotazioni degli interventi della spesa corrente
 - In caso di utilizzo il fondo NON può essere rifinanziato con variazioni di bilancio SE NON nel LIMITE TOTALE AL LORDO DEGLI UTILIZZI DEL 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

- PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA (art. 166 D.Lgs 267/2000)
 - Esempio:
 - Fondo iniziale € 500.000 (1,6%)
 - Spese correnti iniziali: € 31.250.000
 - Prelevamenti: € 300.000
 - Importo massimo reintegrabile: (€ 31.250.000 x 2%) 500.000 = € 125.000
 - I prelevamenti del fondo di riserva vanno comunicati al Consiglio comunale nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente
 - Non è soggetto a parere dell'organo di revisione
 - Il fondo non utilizzato a fine esercizio costituisce economia di spesa e confluisce nell'avanzo di amministrazione